

FAQ Avviso pubblico finalizzato all'individuazione di Enti del Terzo settore con i quali co-progettare ed implementare interventi finalizzati alla *“Valorizzazione dei Centri per le Famiglie e delle relative attività”* di cui al *Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia, Decreto Ministeriale del 01 agosto 2023 e D.G.R. 712 del 08 dicembre 2023.*

QUESITO 1: *Come mai è stato inserito il livello E2 in riferimento alla figura dell'assistente sociale?*

RISPOSTA Q1: Si chiarisce che nell'avviso di co-progettazione, all'Art. 3 si fa riferimento ad una spesa presunta di riparto delle attività previste. Per la figura dell'assistente sociale è stata indicata la categoria contrattuale massima applicabile e pertanto si potrà, in coerenza con il CCNL di riferimento e con le modalità di strutturazione dell'offerta in co-progettazione, anche proporre un inquadramento D2 per le attività A.2 Informazione ed orientamento e A.4 Supporto al Servizio Affidi familiari. In ogni caso il compenso delle varie figure professionali coinvolte dovrà essere previsto in coerenza con la categoria contrattuale di inquadramento.

QUESITO 2: *Il coordinamento può essere suddiviso in “coordinamento” e “monitoraggio” (non necessariamente svolte dalla stessa unità)?*

- è vincolante ad inquadramento contrattuale E2 e/o alla figura dell'assistente sociale, oppure può essere svolto da altre figure e comunque con inquadramento contrattuale D2?

RISPOSTA Q2: L'attività di coordinamento e monitoraggio potrà essere svolta da 2 figure distinte.

A riguardo si precisa che:

1. la figura dell'assistente sociale preposta al coordinamento dovrà in ogni caso avere un inquadramento nel rispetto del CCNL di riferimento per prestazioni specialistiche, per lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa; risulta pertanto necessario un inquadramento E2.
2. la figura preposta al monitoraggio, non necessariamente assistente sociale, potrà essere distinta dal coordinamento ma dovrà essere proposta con adeguato inquadramento contrattuale in riferimento al CCNL applicabile.

QUESITO 3: La partecipazione da parte degli enti è vincolata nel possedere la sede dove svolgere le attività di progetto, registrata in fase di autorizzazione per il Centro per la Famiglia, nel territorio dell'ambito territoriale Sociale di Crotone?

RISPOSTA Q3: La procedura di co-progettazione avviata dall'Ambito prevede:

1. la selezione di ETS, singoli o associati, nella forma di ATI o ATS che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, abbiano presentato SCIA (Segnalazione

Certificata Inizio Attività) ai sensi dell'art 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, all'Ufficio Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune.

Nell'Allegato "A" al REGOLAMENTO n. 22 del 25 novembre 2019 si definiscono al punto 5.20.4 i seguenti "Requisiti minimi strutturali":

"Il Centro, luogo fisico aperto al territorio secondo un'articolazione che può prevedere più sedi e flessibili modalità di intervento, deve essere articolato in diversi spazi e comunque deve avere un'articolazione minima che garantisca almeno l'espletamento delle attività di gruppo e di Informazione/formazione/orientamento. La struttura deve essere completamente accessibile anche a persone con disabilità".

Per quanto ciò riportato, gli enti gestori del centro per la famiglia che alla data di presentazione della domanda di partecipazione abbiano presentato SCIA devono dimostrare la disponibilità della sede nel territorio in coerenza con le disposizioni del succitato Regolamento, al fine di attivare gli interventi ai cittadini dell'Ambito Territoriale Sociale di Crotona.